

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge Francesca Martini ed altri: Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (4056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini ed altri: «Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere».

Ricordo che nella seduta del 21 luglio 2004 si è chiusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base quello predisposto nel corso dell'esame in sede referente.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del progetto di legge e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi allegato*).

Avverto che sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo i quali saranno posti in votazione in linea di principio; pertanto, qualora questi venissero approvati, sarebbero trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Sulla base degli stessi, la Commissione giustizia riesaminerà nuovamente e definitivamente gli emendamenti approvati in linea di principio.

CIRO FALANGA, *Relatore f.f.* In sostituzione del relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo.

Approfitto dell'occasione per rappresentare alla Commissione una perplessità di carattere generale circa questo provvedimento, perplessità non grave, tant'è che il Governo è intervenuto con un intento migliorativo. Tuttavia, con la proposta di legge, aggiungiamo ai casi di indegnità previsti dall'articolo 463 del codice — tutti conseguenti a fatti che sono stati oggetto di accertamenti giudiziari culminati in sentenze definitive suscettibili di passare in giudicato — una fattispecie che, viceversa, è oggetto esclusivamente di un procedimento di giurisdizione volontaria. Come tale, esso non è contenzioso, i diritti non sono posti su un piano paritario ed il rito cui si ricorre è quello camerale. Pertanto, i provvedimenti di detto procedimento — nel caso di specie la decadenza o meno dalla potestà genitoriale — non acquisiscono autorità di giudicato; infatti, sono sempre modificabili e revocabili, non solo *ex nunc*, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche *ex tunc*, per un possibile riesame, o di merito o di legittimità, delle risultanze originarie. Dunque, esulano, addirittura, dalla previsione dell'articolo 111 della Costituzione e dalla possibilità di essere ricorribili per Cassazione. Introduciamo, perciò, una previsione che riguarda una fattispecie assolutamente anomala rispetto alle altre di cui all'articolo in esame, con tutti i rischi che detto tipo di accertamento, cui non segue una sentenza suscettibile di divenire definitiva ed acquisire qualità di cosa giudicata, implica.

Detto ciò, se la Commissione, con tale consapevolezza, intende procedere ugualmente alla approvazione del testo, il Go-

verno propone alcune correzioni formali che hanno l'intento di riscrivere in modo tecnicamente più corretto la modifica proposta all'articolo 463 del codice civile.

In particolare, con l'emendamento 1.1, il Governo propone, al comma 1, capoverso « articolo 463 », numero 4), di aggiungere infine le parole « , in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza ». Conseguentemente, si intende abrogare l'analoga previsione che è recata — ma con espressione meno chiara e tecnicamente inadeguata: « l'esclusione opera automaticamente come effetto (...) » — dal secondo comma.

L'emendamento 1.2 è volto a sopprimere la parte rimanente del secondo comma, inserendo la previsione riguardante la riabilitazione — l'ipotesi secondo cui, se interviene la reintegrazione, la decadenza viene meno — all'articolo 466 del codice civile, che elenca i casi di riabilitazione a fini successori. Si propone, quindi, di aggiungere, all'articolo 466, il seguente comma: « La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332 ». Ci sembra che in tal modo sia più chiaro e comprensibile anche l'intento che si intende perseguire.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 15 settembre 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di indegnità a succedere
(C. 4056 Francesca Martini).****EMENDAMENTI**

Al comma 1, capoverso articolo 463, numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: , in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza;

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: opera automaticamente come effetto della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale e.

1.1. Il Governo.

Al comma 1, capoverso articolo 463, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma: 2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332.

1.2. Il Governo.

